

Con riferimento al foglio del 5 ottobre c.a. n.2172, si comuni  
ca quanto segue.

Nel febbraio 1941 l'avv.S.Aurelio Nappi, con un esposto invia  
to quale fiduciario di codesto Istituto intrattenne questo Ministe  
ro sulla opportunità di emanare un provvedimento legislativo che san  
cisse l'obbligatorietà dell'accantonamento dei fondi per l'indenni  
tà agli impiegati, questione di cui già stava occupandosi sia questo  
Ministero sia quello delle Corporazioni.-

In seguito a ciò fu interessato codesto Istituto perchè nomina  
se presso di esso una Commissione con la partecipazione anche di fun  
zionari statali, per la redazione di un progetto, essendosi il Nap  
pi limitato solo alla segnalazione delle questione senza presentare  
alcuna concreta soluzione tecnica e giuridica.-

La Commissione, ai cui lavori prese parte anche il Nappi, ela  
borò un primo progetto che venne poi fuso ed armonizzato con quello  
predisposto dal Ministero delle Corporazioni.- Il relativo testo su  
bì poi importanti modifiche a seguito di laboriose discussioni con  
i rappresentanti delle organizzazioni corporative che fra l'altro  
insistettero per ottenere che accanto al fondo gestito dall'I.N.A.  
funzionassero a condizioni di parità, come fu sancito nel R.D.L. 8  
gennaio 1942, n.5 - sia il sistema delle polizze di assicurazione  
sia le Casse aziendali.-

Ciò premesso è da escludere in modo assoluto la concessione  
di qualsiasi compenso da parte di questo Ministero al comm. Nappi.-  
Si ritiene, tuttavia, che il Fondo possa concedere a lui ed agli  
altro componenti dell'accennare Commissione di studio un compenso  
in relazione all'opera effettivamente da essi prestata per l'orga  
nizzazione della gestione.-

Detto compenso, però, deve essere contenute in limiti modesti,  
ben lontani dalle cifre iperboliche e fantastiche richieste dal Nap  
pi - non potendo il Fondo essere gravato di erogazioni arbitrarie  
ed ingiustificate.-

Il Nappi afferma, poi, di avere prestato la sua attività a  
favore di codesto Istituto nel ramo delle polizze collettive.- Que  
sto Ministero non ha elementi per giudicare se e quale opera abbia